



# notiziario

dell'Associazione Proprietà Edilizia di Belluno

www.confedilziabelluno.it

Direzione-Redazione-Amministrazione: Belluno, via S. Andrea 6 - tel. 0437 26935 - fax 0437 292442 - Iscrizione Tribunale di Belluno n. 1-78 del 15-4-1978  
Poste italiane SpA - Spedizione in abb. post. 70% NE/BL - Stampa Tipografia Piave Srl BL

Direttore responsabile: Michele Vigne

pubblicazione mensile

anno XLI settembre-ottobre 2018 - n. 9-10

Dalla Cassazione parole chiare sulle occupazioni abusive di immobili  
*Forse, finalmente, inizia ad essere tutelato il diritto di proprietà*

## CASE OCCUPATE, IL VIMINALE SE NON SGOMBERA DEVE RISARCIRE I PROPRIETARI!

**D**opo il Tribunale di Roma, dalla Cassazione parole chiare sulle occupazioni abusive di immobili.

Ora aspettiamo il decreto sicurezza e l'applicazione senza indugi della circolare Salvini". Così Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia ha commentato la sentenza della Cassazione che richiama il Viminale a dare attuazione senza indugi agli ordini di sgombero delle Procure per quanto riguarda gli immobili abusivamente occupati. "Forse in Italia comincia ad essere tutelato il diritto di proprietà, ha concluso Spaziani Testa.

No attendismo per timore disordini, la legalità non può aspettare. Gli immobili occupati abusivamente, appena la Procura ordina lo sgombero, devono essere subito liberati dalle forze dell'ordine e il Ministero dell'Interno non può compiere scelte "attendiste" perché altrimenti garantirebbe "non l'ordine, ma il disordine pubblico" mentre "dove è più intollerabile il sopruso, là più forte deve essere la reazione dello Stato di diritto". Lo sottolinea la Cassazione dando ragio-

ne ai proprietari di 50 appartamenti occupati contro l'inerzia del Viminale che per sei anni rimandò lo sgombero. La Cassazione, non usa mezzi

dei privati, la cui proprietà è garantita dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. La Suprema corte ricorda inoltre il non lieve carico fiscale che i



termini, nel ricordare allo Stato che le politiche di welfare relative al diritto alla casa non si possono fare a spese

proprietari di immobili devono sostenere, proprio per alimentare la spesa

**segue a pag. 2**

per lo stato sociale.

“La politica di welfare per garantire il diritto ad una casa non può compiersi a spese dei privati

ciudadini, i quali già sostengono un non lieve carico tributario, specie sugli immobili, per alimentare, attraverso la fiscalità generale, la spesa per lo stato sociale”, sottolinea la Cassazione con la sentenza 24198 depositata il 4 ottobre che accoglie il ricorso di due società titolari di 50 appartamenti, 32 in un lotto a Firenze in Via del Romito, e 18 in un lotto a Sesto Fiorentino in Via Primo Maggio. Tra il dicembre 1993 e il maggio 1994, i due stabili vennero occupati da attivisti del “Movimento per la casa”. Nonostante la Procura fiorentina in breve avesse dato l’ordine di sgombero, il Prefetto e il Questore rinviarono per sei anni l’intervento “per evitare disordini e tutelare l’ordine pubblico”. Contestando questa scelta, gli Ermellini della Suprema Corte affermano che “se l’amministrazione intende dare alloggio a chi non l’abbia, la via legale è l’edificazione di alloggi o l’espropriazione di private dimore secondo la legge e pagando il giusto indennizzo, e non certo garantire a dei riottosi, perché di questo si è trattato, il godimento dei beni altrui”.

Per la Cassazione, le due società hanno diritto ad ottenere dal Ministero dell’Interno il risarcimento dei danni patiti a causa delle scelte attendiste che hanno “violato e compresso il loro diritto di proprietà, garantito dalla Carta di Nizza, dalla Corte di Strasburgo e dalla Costituzione, e ora la Corte di Appello di Firenze deve calcolare i danni prodotti da questo “incredibile ritardo”.

I giudici di piazza Cavour prendono, dunque, nettamente le distanze dal verdetto, con il quale la Corte d’Appello aveva escluso il risarcimento dei danni in favore dei proprietari, non ravvisando nel comportamento della pubblica amministrazione una condotta colposa. La scelta di rimandare di sei anni l’esecuzione dello sgombero era stata, infatti, adottata per evitare disordini e tutelare l’ordine pubblico.

La “strategia” adottata dal Viminale non è però stata condivisa dalla Cassazione che afferma la responsabilità della Pubblica amministrazione e

dunque il dovere di risarcire i danni. La Cassazione sottolinea, inoltre, che «l’omessa attuazione, da parte degli organi di polizia o delle altre amministrazioni a ciò preposte, dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria costituisce un fatto illecito in sede civile, e può costituire un delitto in sede penale».

Un principio che non si presta ad elucubrazioni in uno stato di diritto. La sentenza della Cassazione, arriva proprio, nello stesso giorno in cui il decreto Salvini sulla sicurezza - che prevede anche una stretta sulle occupazioni abusive - ha incassato la firma del Quirinale ed è pronto per l’iter parlamentare.

### **BOLLETTE LUCE, GAS E RISPARMIO ENERGETICO: CONTRIBUTI**

Riaprono i bandi regionali per aiutare le famiglie non abbienti, i Comuni e gli enti assistenziali a migliorare l’efficienza energetica degli edifici e, quindi, a risparmiare su luce e riscaldamento.

Con delibera pubblicata sul Bur del 9 ottobre la Giunta Veneta, su proposta dell’assessore Manuela Lanzarin, stanziava 2.247.548 euro per finanziare due bandi, uno di 1.102.549 euro rivolto a privati e famiglie per contributi fino ad un massimo di 10 mila euro ed uno di 1 milione, per comuni ed Ipub, che prevede contributi fino ad un massimo di 50 mila euro per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica. Modalità e tempistica nella presentazione delle domande saranno indicati nel sito web della Regione. Gli interventi di risparmio energetico dovranno concludersi entro ottobre 2019 e le fatture dovranno essere rendicontate entro il 30 novembre successivo.



**CAMBIA  
LOOK  
ALL’ENERGIA  
DI CASA TUA.**

## **EcoPrestito**

**IL FINANZIAMENTO VANTAGGIOSO PER L’EFFICIENZA E IL RISPARMIO ENERGETICO.**

Con EcoPrestito è possibile finanziare le opere di installazione di pannelli solari e fotovoltaici, la coibentazione di pareti, pavimenti, infissi e altri interventi per il risparmio di energia.

**Sfrutta l’Ecobonus!**

Scopri come accedere alle agevolazioni sulle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica dell’abitazione e dei condomini: ti aspettiamo nelle nostre filiali!

[www.civibank.it](http://www.civibank.it)



**Banca Popolare di Cividale**

*Società Cooperativa per Azioni*

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per il dettaglio delle condizioni economiche e contrattuali fare riferimento ai fogli informativi a disposizione del pubblico presso tutte le filiali della Banca.

## LOCAZIONI TURISTICHE UNA DURA PROPOSTA DELLA REGIONE

### *La Regione Veneto vuole fare marcia indietro sulle locazioni turistiche?*

Il Veneto è la prima regione turistica d'Italia con 19 milioni di arrivi e 70 milioni di presenze. In base ai dati 2017 le strutture ricettive soggette ad attività di rilevazione statistica e controllo amministrativo in Veneto sono più di 46 mila, di cui 9 mila soggette anche a classificazione: 3200 sono alberghi, 5000 le strutture complementari, 180 quelle all'aperto e oltre 900 gli agriturismi.

Gli alloggi in locazione turistica sono la parte restante, cioè più di 37 mila. La locazione per uso turistico in un territorio come il nostro Veneto rappresenta un modo ulteriore per accogliere quei turisti che desiderano trovare un'alternativa al soggiorno in albergo vuoi per l'età e le tipologie familiari degli ospiti (famiglie con bambini, giovani che desiderano gestirsi il tempo libero... ecc.) per i quali la sistemazione alberghiera può diventare, in un certo senso, troppo condizionante. Si era trovato con la Regione Veneto una soluzione che potesse contemplare gli interessi pubblici della conoscenza dei numeri degli ospiti senza appesantire la vita dei proprietari con ulteriori obblighi. Ci riferiamo alle locazioni turistiche cosiddette pure ossia quelle dove il proprietario concede in locazione l'alloggio arredato senza fornire alcuna prestazione di servizi. La Regione con l'art. 27 bis della legge 14 giugno 2013 n. 11 aveva analizzato il tema e disposto che per tali tipologie di locazioni non vi fossero particolari oneri all'infuori della comunicazione alla Regione di aspetti relativi l'anagrafica e il movimento turistico. Ma la categoria degli albergatori ha continuato a protestare sostenendo che risulti necessario implementare ulteriori strumenti legislativi, per far sì che le locazioni turistiche e il settore alberghiero tradizionale abbiano le stesse regole. E l'assessore Caner invece di confrontarsi con la nostra Associazione ha voluto andare avanti proponendo alla Giunta regionale uno schema di disegno di legge che

verrebbe a stravolgere perfino i principi costituzionali. In un comunicato stampa diramato il 4 ottobre l'assessore dice testualmente: Gli alloggi in locazione turistica sono strutture ricettive non soggette a classificazione e nemmeno alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), date in locazione esclusivamente per finalità turistiche e senza prestazione di servizi. *Gli obblighi ai quali sono sottoposte oggi contemplano, dal punto di vista della normativa turistica, solo la comunicazione alla Regione di aspetti relativi l'anagrafica e il movimento turistico, mentre il disegno di legge ora all'esame prevede, tra l'altro, l'obbligo della comunicazione dei periodi di locazione, del numero di camere e posti letto, degli arrivi e delle presenze turistiche, disciplina la modalità di rilascio, di esposizione e di operatività di un codice identificativo da utilizzare per la pubblicazione dell'alloggio anche su piattaforme digitali o siti internet di prenotazione, stabilisce che l'attività di vigilanza sia esercitata dai Comuni che, accertate eventuali violazioni, potranno comminare le relative sanzioni amministrative ai trasgressori. La nostra non è una crociata nei confronti dei proprietari e gestori di alloggi in locazione turistica – conclude Caner – ma un intervento di regolamentazione, richiestoci dalle associazioni di categoria del turismo (perché non dice la verità che è dei soli albergatori? ndr), dalle amministrazioni locali e dagli stessi cittadini, fondamentale per disciplinare un'attività che è esplosa in questi ultimi anni in modo disordinato, incontrollato e sommerso, provocando uno scadimento di immagine del nostro sistema turistico al quale deve essere posto rimedio. Ma direi che è anche un atto di giustizia nei confronti di tutti gli operatori che lavorano nel rispetto delle regole.*

Queste dichiarazioni ci preoccupano seriamente in quanto la Giunta Regionale del Veneto ha formulato una proposta di legge, in materia

di locazioni turistiche, al fine di sostituire l'art. 27 bis contenuto nella Legge Regionale 14.6.2013 n. 11. Le disposizioni di tale articolo, come è noto, disciplinano gli alloggi in locazione turistica al fine di stralciare tale tipologia locativa dalla disciplina dell'art. 27, della medesima legge, riguardante le strutture ricettive complementari. Pertanto, con l'art. 27bis la Regione Veneto aveva a suo tempo riconosciuto le locazioni turistiche come disciplinate dall'art. 1 della Legge n. 431 del 9/12/1998 e dagli artt. 1575 e segg. del codice civile, attribuendo, per converso, all'art. 27bis della Legge Regionale n. 11/2013, la funzione di disciplinare, in buona sostanza, la comunicazione dei dati statistici turistici dell'alloggio. Il nuovo disegno di legge risulta composto di due articoli prevedendo, all'art. 1, la sostituzione dell'art. 27bis della legge regionale e all'art. 2 la clausola di neutralità finanziaria. L'allegato A al disegno di legge individua compiutamente le finalità dell'intervento legislativo che paiono essere sostanzialmente due: 1) la realizzazione di un livello minimo di qualità dell'offerta turistica nel Veneto; 2) l'ampliamento della funzione di vigilanza, da parte della Regione e dei Comuni, sulle locazioni turistiche, attraverso la realizzazione di un nuovo strumento operativo denominato "codice identificativo dell'alloggio".

La previsione di nuovi obblighi informativi e/o identificativi, non pare idonea a destare particolari preoccupazioni. Tali obblighi possono infatti costituire uno strumento opportuno per "combattere" l'abusivismo, per cui, da tali nuovi incombenti, i proprietari di casa potrebbero addirittura trarre vantaggio. Notevoli perplessità desta invece la formulazione del comma 2 dell'art. 1 del disegno di legge, il quale prevede che gli alloggi in locazione turistica, privi della conformità alle prescrizioni urbanistiche, edilizie igienico sanitarie e alle norme per la sicurezza

degli impianti, non possano essere utilizzati ai fini della locazione turistica, così come peraltro già previsto per le strutture ricettive classificate dall'art.23 della LR n. 11/2013. E proprio il parallelismo che si verrebbe a creare con la nuova normativa, fa paventare una tendenza a realizzare una sorta di equiparazione, almeno ai fini suddetti, tra strutture ricettive complementari e mere locazioni turistiche. Con la pratica conseguenza che, anche alla luce delle recenti dichiarazioni trionfalistiche da parte di numerosi esponenti dei Comuni interessati, storici oppositori delle locazioni turistiche, siffatta formulazione della norma potrebbe essere utilizzata per porre, in capo ai proprietari, oneri amministrativo/burocratici particolarmente gravosi, tra i quali potrebbero essere annoverati

anche la certificazione di agibilità dell'alloggio, ovvero la realizzazione di fosse settiche e ciò solo per le abitazioni ad uso turistico. Tale interpretazione presterebbe naturalmente il fianco alle censure di illegittimità costituzionale già sollevate anche rispetto ad altre norme di altre Regioni, in quanto la mancata differenziazione tra la disciplina delle locazioni a finalità turistiche rispetto a quella delle altre strutture, inciderebbe sulla struttura stessa del contratto di locazione, con conseguente violazione della riserva di legge in materia. In conclusione, se effettivamente con il disegno di legge la Giunta Regionale del Veneto ha voluto solo rafforzare il potere di vigilanza dell'ente territoriale e degli enti locali, risulta inutile l'inserimento, nel disegno di legge, del comma 2 dell'art. 1 che

avrebbe l'unico effetto di esporre il disegno di legge medesimo ad inevitabili censure di illegittimità costituzionale. Ricordiamoci della Toscana che aveva scelto il modello imprenditoriale come limite all'esercizio della libera concessione in godimento dell'immobile, dovendo poi fare una brusca retromarcia. Inoltre va tenuto presente il limite imposto dalla legge sulle locazioni brevi che applica alla locazione anche la possibile concessione di servizi, di fatto imponendo proprio alle regioni come il Veneto una drastica revisione ed una distinzione tra locazione pura e tutto il resto. Seguiremo, come di consueto l'iter in commissione facendoci sentire in audizione confidando sulla responsabilità dei nostri consiglieri regionali per evitare ulteriori oneri ed obblighi ai proprietari di casa.

## XV FESTA DEL CONDOMINIO

Come è ormai consuetudine l'Associazione della Proprietà Edilizia Confedilizia di Belluno ha organizzato l'annuale "Festa del Condominio". Già di prima mattina presso gli Uffici dell'Associazione si sono ritrovati consiglieri e Soci in particolare proprietari di appartamenti condominiali, per un incontro informale in un clima di cordiale unità, nel comune interesse di una sempre vigile e legittima

propria tutela dei diritti della proprietà edilizia nel più vasto quadro dell'economia generale. È stata un'occasione propizia per ricevere delucidazioni, chiarimenti e per rivolgere quesiti agli esperti presenti. Il tema della Festa incentrato sui bonus fiscali per i condomini è stato seguito dai presenti che hanno posto numerose e interessanti domande sull'utilizzo dei bonus stessi. L'iniziativa infatti aveva anche la finalità di ascoltare dalla viva voce degli interessati le esperienze, i suggerimenti ed i problemi

intrattenendo amichevolmente gli intervenuti fra i quali erano presenti il consigliere regionale e nostro socio Franco Gidoni e l'Assessore al Comune di Belluno Marco Perale, non ha mancato di sottolineare come sia indispensabile una unità di intenti e di azione perché non venga sminuito o ridotto il ruolo di proprietario di appartamenti in condominio in ogni decisione in materia condominiale, in conformità allo specifico diritto di godere e di disporre del proprio bene sancito non solo dal codice civile, ma dalla stessa Costituzione.



giuridici, fiscali, tecnici e sociali che caratterizzano la vita condominiale dopo la riforma. Il Presidente Triches

Rinnova l'abbonamento

*Una casa  
la tua  
la più protetta*



**Rinnova l'abbonamento**

# QUESITI IN MATERIA DI CONDOMINIO

**Quesito** Si domanda se anche i condòmini i cui appartamenti siano stati danneggiati da un'infiltrazione proveniente dal tetto comune dell'edi-



ficio siano tenuti a concorrere al rimborso dei danni.

**Parere** La risposta è positiva. E ciò perché i condòmini in questione sono anch'essi comproprietari del bene comune che ha recato l'indicato pregiudizio.

**Quesito** In un condominio si vuole procedere alla tinteggiatura del vano scale, si chiede se anche tale "piccolo" lavoro possa dar diritto alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie.

**Parere** Il lavoro di cui al quesito rientra tra gli interventi di manutenzione ordinaria. Tali lavori, se effettuati sulle parti comuni degli edifici in condominio, danno diritto, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, alle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

**Quesito** Si domanda se l'amministratore, nel caso di lavori di ristrutturazione edilizia, debba effettuare la ritenuta d'acconto nonostante il fornitore sia stato pagato con il cd. "bonifico parlante".

**Parere** La risposta è negativa in quanto la ritenuta – in forza del "bonifico parlante" – viene operata direttamente dalle banche o da Poste

**Quesito** Si chiedono chiarimenti sulla durata dell'incarico di amministratore.

**Parere** La nostra interpretazione della previsione di cui all'art. 1129 del codice civile è nel senso che l'amministratore duri in carica un anno e, alla scadenza, la carica si rinnovi per un altro anno salvo diniego di rinnovo

deliberato dall'assemblea.

**Quesito** Si domanda quale sia la maggioranza necessaria per installare nel vano scale condominiale un impianto montascale per disabili.

**Parere** Se l'installazione è deliberata a livello condominiale è richiesta la maggioranza del secondo comma dell'art. 1136 c.c. (e cioè la maggioranza degli interventi e almeno la metà del valore dell'edificio) in virtù del disposto dell'art. 1120 c.c. quale innovazione socialmente utile.

In assenza di una valida delibera, l'interessato può comunque installare il montascale a sua cura e spese sempreché ciò non si configuri in concreto come un'innovazione vietata per le modalità o le caratteristiche dell'opera.

**Quesito** Si chiede se in condominio l'intervento di sostituzione dell'originale audiocitofono con un videocitofono possa rientrare nella detrazione Irpef 50% per le ristrutturazioni edilizie.

**Parere** Si ritiene che la spesa di cui al quesito possa essere portata in detrazione. La voce in questione "Citofoni, videocitofoni e telecamere: sostituzione o nuova installazione con le opere murarie occorrenti", infatti, viene inserita nel sito dell'Agenzia delle entrate tra gli interventi eseguibili nelle singole unità immobiliari che danno diritto alla detrazione. Quindi tale voce dovrebbe valere anche per il condominio.

**Quesito** Si domanda se il conduttore che paga le spese di manutenzione relative alle parti comuni condominiali possa poi portarle in detrazione dall'Irpef.

**Parere** La legge (art. 16-bis, comma 1, d.P.R. n. 917/1986) prevede che dall'imposta lorda si possa detrarre un importo pari attualmente al 50% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3, d.P.R.

n. 380/2001, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, del codice civile. In virtù di tale norma (il cui principio è anche confermato nella circolare n. 57/1998), quindi, il conduttore (cioè colui che detiene sulla base di un titolo idoneo l'immobile, se così ha concordato con la proprietà), se ha effettivamente sostenuto le relative spese, può usufruire di tale detrazione.

**Quesito** In un condominio hanno appena riverniciato le ringhiere dei balconi degli alloggi. Si chiede se per fruire delle detrazioni Irpef sia anche necessario comunicare l'intervento all'Enea.

**Parere** La comunicazione all'Enea va effettuata non in tutti i casi di lavori per i quali si richiede la detrazione relativa alle ristrutturazioni edilizie, ma in quelli per i quali vi sia un risparmio energetico. Al momento (28.8.2018) non è possibile effettuare tale comunicazione, essendo il sito dedicato ancora non attivo (ma lo sarà a breve).

PER UN FISCO CIVILE E DA  
RISPETTARE (E FAR RISPETTARE)

## IL FISCO ONESTO

"Pensate che la Germania ha abolito, con il Governo rosso/verde, addirittura la tassazione sui patrimoni. Perché hanno detto: quei pochi miliardi che alla fine riusciamo a trovare con la tassazione di una patrimoniale, li spendiamo per i controlli e in più impediamo in realtà l'arrivo di capitalisti che portano soldi. A questo punto aboliamola. Che non è un'idea della destra tedesca, ma della sinistra. Ed è un'idea sana. In Germania non ci pensa più nessuno a reintrodurre una patrimoniale, anche se è in Italia un argomento molto usato dai propagandisti della giusta tassazione".

Udo Gumpel, giornalista Ntv (televisione tedesca) Omnibus, La 7, 22 giugno 2014

## RIUNIONE FEDERAZIONE A VENEZIA

Giovedì 27 settembre in Venezia si è tenuta la terza riunione annuale della Federazione. Fra gli argomenti all'ordine del giorno particolare attenzione ha riguardato i rapporti con la Regione Veneto e considerazioni sulla posizione assunta dall'Assessore regionale Caner in merito alle locazioni turistiche. Il Presidente Vigne ha espresso preoccupazione per la situazione che si sta creando in Regione sulle locazioni turistiche e la apparente volontà politica di eliminare quanto si era raggiunto a suo tempo con l'art. 27bis della legge regionale 11/2014 (vedi notizia in altra parte del giornale). Illustra in merito ai contatti avuti con la Regione Veneto in tal senso e dei prossimi incontri nei quali verrà portato un dettagliato promemoria redatto con l'impegno degli avvocati di Confedilizia Giuliano Marchi di Venezia e Piercarlo Pasti di Verona. Tale me-



promemoria che illustrerà chiaramente la nostra posizione permetterà di essere pronti per andare in audizione in commissione consiliare.

Si è affrontata anche la situazione in corso a seguito degli Accordi terri-

toriali per le locazioni abitative nelle varie province riscontrando una copertura pressoché totale in tutti i Comuni veneti. È stata decisa la data della prossima riunione che si terrà venerdì 30 novembre a Treviso.



UnipolSai **CASA**

### Metti al sicuro la tua casa con una protezione quotidiana

Scegli **UnipolSai CASA**, la polizza che protegge la tua casa e il tuo mondo, hai la sicurezza che desideri in un'unica polizza: **Incendio, Furto e Rapina, Responsabilità Civile, Tutela Legale, Assistenza** e le nuove garanzie **Terremoto e Salvabenessere**.

rate mensili  
**tasso zero**  
fino a 5.000 €

TAN 0%  
TAEG 0%

UnipolSai  
ASSICURAZIONI

Divisione **SAI**



CON LE 5 AREE DI GARANZIA LA TRANQUILLITÀ È ASSICURATA!  
CHIEDI AL TUO AGENTE LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE.

**zanella**  
SOLUZIONI ASSICURATIVE

Agenzia di **BELLUNO** • Via Vittorio Veneto, 163  
Tel. 0437 33739 • Fax 0437 33845 • [info@assicurazionizanella.it](mailto:info@assicurazionizanella.it)

\* Esempio per RC Terzi (massimale € 500.000) e Incendio Coestenufo (somma assicurata € 5.000). Pagamento mensile con addebito sul conto corrente bancario. La durata del contratto varia da 1 a 5 anni, con premi differenziati. Il premio di polizza indicato comprensivo di oneri fiscali, si riferisce al primo anno ed è soggetto ogni anno ad adeguamento automatico del 3%. Condizioni contrattuali in vigore a febbraio 2014.

Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo da richiedere in agenzia e agli intermediari autorizzati e consultabile sul sito internet [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it).